

REGOLAMENTO (CEE) N. 2866/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione (²) è stato omissso, per errore, di abrogare l'articolo 1, paragrafo 5, ultima frase dell'ultimo comma del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2270/91 (⁴), nonché l'ultima parte della frase di cui all'articolo 24, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 (⁶); che è pertanto opportuno rettificare tali omissioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 ha lo scopo di precisare il tasso di conversione agricolo da applicare a tutti gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, a tal fine, occorre completare il suddetto regolamento mediante la fissazione dei fatti generatori per gli importi previsti all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (⁷), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2441/93 (⁸);

considerando che, nel punto 5 della parte D dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93, il fatto generatore per il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale della somma indicata all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione, del 26 settembre 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio (⁹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/92 (¹⁰), è stato fissato come il giorno del pagamento di tale somma; che l'obiettivo di tale misura è

quello di penalizzare l'impiego non autorizzato di determinati quantitativi di caseine e di caseinati; che tale obiettivo si considera raggiunto al momento della constatazione dell'infrazione; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il fatto generatore suddetto;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1756/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:
 - « — articolo 1, paragrafo 5, ultima frase dell'ultimo comma del regolamento (CEE) n. 625/78;
 - l'ultima parte della frase dell'articolo 24, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 685/69. »
- 2) Nell'allegato il punto 1 della parte D è completato dal testo seguente:

« Importi di cui trattasi	Tasso di conversione agricolo da applicare
D. Spese di ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) e b)	Tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della presa in consegna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma
E. Prezzo dell'offerta accettato nel quadro delle gare previste all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c)	Tasso di conversione agricolo in vigore il giorno del pagamento »

- 3) Al punto 5 della parte D dell'allegato, i termini « tasso di conversione agricolo valido il giorno del pagamento » sono sostituiti dai termini « tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese della constatazione dell'infrazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
 (²) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.
 (³) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.
 (⁴) GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 35.
 (⁵) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
 (⁶) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.
 (⁷) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
 (⁸) GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 5.
 (⁹) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.
 (¹⁰) GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
